

N. 20 REG.

Comune di Santo Stefano di Cadore

Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

seduta: ORDINARIA

Oggetto: Approvazione Regolamento ISEE DISABILITA' in applicazione al DPCM 05.12.2013 - n. 159.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 9:30 presso la sala consiliare del palazzo municipale, si riunisce il Consiglio Comunale:

	Presenti	Assenti	, p	
BUZZO Alessandra	×		a*	
DA RIZ Irving	M			
DE MARIO Fabiana	×			
DE MARIO Giulia	M			
DE ZOLT Marta		A		
TONON Paolo	×			
ZANDONELLA PITON Lara		Ø		
MARTA Moreno	¥			
DE ZOLT Riccardo	Ì₹			
DE ZOLT Andrea	X			
TOTALI 08 02				

Presiede il Signor Alessandra BUZZO, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il dott. Giorgio RANZA, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto, facendo presente al Consiglio che sono stati espressi ed acquisiti sulla relativa proposta i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 - n. 267.

ILCONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- O Che ai sensi dell'art. 14, comma 2, del DPCM 159/2013 gli enti interessati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sono tenuti, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, a conformarsi alle disposizioni del decreto medesimo:
- o che ai sensi dell'art. 2 del DPCM 159/2013 la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni, la cui autonomia è indicata chiaramente all'art. 114 della Costituzione, a tenore del quale "i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- che per tutte le prestazioni sociali agevolate (nessuna esclusa) si debba applicare il DPCM 159/2013, ossia si debba fare riferimento tout court all'ISEE quale unico parametro in considerazione del quale l'ente sarà tenuto ad elargire prestazioni economiche in ragione proporzionale rispetto il valore dell'ISEE, così come calcolato ai sensi del medesimo decreto:

CONSIDERATO

- che l'intervento economico dell'ente erogatore, come previsto espressamente dal DPCM 159 del 2013, abbia come unico parametro di riferimento il valore dell'ISEE prescindendo da ogni altra valutazione;
- o che ex lege, l'intervento economico del comune è intimamente collegato al valore dell'ISEE nel senso che il medesimo sarà tenuto ad un intervento economico proporzionale e ragionevole in relazione al valore dell'ISEE del soggetto che chiede l'intervento economico;
- che al netto dell'intervento economico garantito dal comune in applicazione delle soglie di riferimento, ogni altro eventuale onere economico per la medesima prestazione graverà sull'utente ovvero eventualmente sul tessuto parentale cui l'utente può fare riferimento in applicazione dell'art. 433 del codice civile. Questo anche luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale 2 del 2016 secondo cui È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l'accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all'obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d'altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e "familiarmente" non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economicopatrimoniali".

PRESO ATTO che nel DPCM 159/2013 è solo evocata, ma non è indicata espressamente una soglia parametrica che intercetti il limite oltre il quale l'accesso ai trattamenti economici non è consentito, lasciando quindi alla discrezionalità dei singoli enti erogatori l'indicazione di tale parametro e delle fasce in corrispondenza delle quali i contributi vengono erogati;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle fasce ISEE e del corrispondete valore economico del contributo da elargire non sia superfluo rammentare che l'attuale soglia di povertà indicata dal legislatore nazionale per una singola persona è fissata in euro 353,00,

quale somma derivante dall'attualizzazione ISTAT secondo gli indici FOI del valore indicato quale soglia di povertà fissata dall'art. 6, comma 2, D.Lgs 327 del 1998, unica norma dell'ordinamento (a tenore della stessa Corte Costituzionale¹) ove può rinvenirsi un parametro normativo che indichi in termini monetari la soglia di povertà (l'indice va poi calibrato a seconda del numero delle presone che rientrano nel nucleo famigliare anagrafico secondo i criteri di parametrazioni presenti nel medesimo decreto);

PRESO ATTO

- che in applicazione del DPCM 159 del 2013, una persona avente un reddito di euro 4.236,00 (353,00 per 12 mensilità) al netto di ogni patrimonio e/o deposito possiede un ISEE, se disabile inserito inuna struttura, pari ad euro 2.824,00;
- o che per converso sotto tale soglia si intercetta ex lege il concetto di utente povero;

CONSIDERATO che nel calcolo dell'ISEE si tiene conto solo dell'entrata pura di euro 353 mensili al netto di eventuale patrimonio e o depositi o valori mobiliare di qualsivoglia natura, specie e valore;

CONSIDERATO inoltre che la stessa Corte Conti², per analizzare l'impatto dell'istituto dell'ISEE sulle finanze pubbliche in ragione dell'entrata in vigore del DPCM 159 del 2013, ha utilizzato come soglia parametrica un valore di ISEE pari ad euro 3.000,00, così evidenziando in termini non molto dissimili dal legislatore nazionale che tale soglia costituisca un valore congruo per valorizzare coloro che necessitano di interventi economici da coloro che invece ponendosi al di sopra di tale soglia, non necessitino di tali interventi ovvero vi necessitino in termini e modalità più limitate:

CONSIDERATO che, nonostante quanto previsto dal legislatore nazionale in tema di soglia di povertà e dalla Corte dei Conti quale ente che sorveglia il corretto utilizzo delle risorse pubbliche con lo scopo di eventualmente censurare un uso non corretto e sproporzionato delle medesime, sia opportuno fissare la soglia di accesso alla compartecipazione ai costi per prestazione socio sanitarie nel valore di euro 9.500,00 ossia in un valore che si attesta essere almeno tre volte superiore a quello che emerge dalla relazione della Corte dei Conti e dalla soglia di povertà della persona singolarmente considerata;

CONSIDERATO altresì che ai fini della determinazione della soglia Isee per la disabilità si è tenuto conto anche di quanto previsto dall'art 2 sexies del D.L. n.42/2016 convertito con L. 89/2016 che prevede che nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra

¹ Corte Costituzionale 507/2002: Se è vero, infatti, che più volte il legislatore ha operato interventi che sembrano presupporre una valutazione della soglia minima vitale (concettualmente non dissimile dai «mezzi adequati alle esigenze di vita», di cui è parola nell'art. 38, secondo comma, Cost.), è anche vero che nessuna di tali valutazioni consente a questa Corte di adottarla ai fini dell'individuazione della parte assolutamente impignorabile della pensione: quelle valutazioni - come conferma la loro stessa varietà - sono ispirate dalla considerazione anche di altri valori, quali le esigenze tributarie (soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEF) o di finanza pubblica (livello della pensione sociale; doppio di essa ai fini della corresponsione dell'aumento perequativo; "soglia di povertà" fissata, dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per l'accesso al cosiddetto reddito minimo di inserimento; ecc.). Nemmeno il criterio posto in una materia "neutra" per la finanza pubblica e destinato ad operare inter privatos, adottato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 (del triplo della pensione sociale, quale reddito presunto ai fini del risarcimento del danno provocato alla persona dalla circolazione stradale) può essere fatto proprio dalla Corte, attesa l'episodicità della determinazione legislativa e la necessità che sia il legislatore – bilanciando le esigenze di tutela del credito (art. 24 Cost.) e di garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita (art. 38 Cost.) – ad operare una scelta razionale ed equilibrata.

² Relazione annuale per l'anno 2014 che la Corti dei Conti sezioni riunite prepara per il Parlamento.

i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; conseguentemente i valori ISEE presentati dall'utenza sono inferiori rispetto al passato per effetto dell'uscita dal calcolo dell'ISEE di alcune componenti indennitarie che ad ogni buon conto rimangono nella disponibilità della persona per far fronte ai bisogni legati allo stato di disabilità;

CONSIDERATO che al momento dell'ingresso della persona nel servizio residenziale, alla stessa è attribuita l'impegnativa di residenzialità di valore pari a € 34,98 o € 49,00 o € 56,00 e che la tariffa della retta giornaliera può variare a seconda dell'Unità di offerta di inserimento dell'utente; conseguentemente, in ragione di queste variabili la quota sociale a carico dell'utente e/o del Comune può variare da un minimo di 30,00 € /die a 87,00 € /die;

CONSIDERATO che l'indicazione della soglia di accesso alle prestazioni sociali e la parametrazione interna per fasce, pur essendo demandate dal DPCM 159/2013 alla discrezionalità dell'ente, debbano in ogni caso essere concepite sulla base di principi di ragionevolezza e tenendo conto dei saldi di finanza pubblica, in modo da garantire un intervento economico perimetrato ai casi in cui sia corretto e opportuno intervenire, evitando quindi sprechi e forme di sussidio che di traducano in puro passivo assistenzialismo, anche in funzione del dovere di responsabilizzazione sociale cui ciascuno è tenuto quale attuazione del più ampio dovere di solidarietà sociale indicato nell'art. 2 della Costituzione;

RITENUTO pertanto al fine del rispetto dei principi su esposti e considerata la variabilità della quota sociale a seconda del valore della impegnativa di residenzialità nonchè della Struttura di inserimento dell'utente, di stabilire il riconoscimento all'utente di un contributo economico a sostentamento della retta sociale giornaliera applicata all'utente in una misura percentuale rispetto allo scaglione ISEE di appartenenza come da sottostante tabella:

Scaglione	Scaglione	Scaglione 2000-3500 9,5%	Scaglione	Scaglione	Scaglione	Scaglione
0-1000	1000-2000		3500-5000	5000-6500	6500-8000	8000-9500
12,5%	11%		7%	4%	2,8%	1.2%
12,070		7,070	, , 0		27,070	1,34 / 0

RITENUTO altresì che il Comune, laddove sia necessario l'inserimento in struttura di un utente e questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento, totale o parziale, della retta di ospitalità, pur in applicazione dell'art. 6 del DPCM 159 del 2013, debba interviene ad integrare la quota di retta non coperta dalle entrate dell'utente, definendo, mediante convenzione, un percorso personalizzato di assistenza specifica che tenga conto, in funzione dei principi di equità e solidarietà sociale, della situazione economica e patrimoniale complessiva dell'utente;

RITENUTO che l'integrazione alla retta sociale risulti ammissibile anche nei confronti di utenti con una soglia ISEE superiore ai 9.500,00 euro in quanto in tali fattispecie non trova applicazione il DPCM 159 del 2013 giacché l'intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore dell'ISEE dell'utente:

DATO ATTO che la Conferenza dei Sindaci dell'ex Ulss n1 di Belluno con delibera n. 2 del 29/04/2015 aveva dato mandato ad un gruppo di lavoro composto da tecnici comunali e dell'Ulss di elaborare una proposta regolamentare in materia di compartecipazione al costo degli utenti in applicazione del DPCM 159/2013;

RAVVISATA l'opportunità di approvare lo stesso atto regolamentare con vigenza sul territorio dell'ambito distrettuale di Belluno al fine di uniformare i criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate nonchè la definizione del livello di compartecipazione al costo degli utenti con disabilità inseriti nella medesima unità di offerta, indipendentemente dal Comune di residenza, e ciò anche in considerazione che per la RSA di Cusighe i tutti i Comuni compartecipano in forma solidale attraverso il pagamento all'Ulss di una quota di finanziamento indipendetemente dalla presenza di propri utenti;

DATO ATTO che la proposta Regolamentare è stata approvata dal Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno dell'Ulss n.1 Dolomiti in data 18.04.2017 ed è allegata alla presente proposta deliberativa quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare:

- il testo del regolamento avente ad oggetto "Regolamento di ambito distrettuale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dell'area della residenzialita' disabili" in applicazione del dpcm 5 dicembre 2013, n. 159
- di dare atto che il testo del regolamento sarà pubblicato sul sull'albo pretorio nei termini di legge ed inoltre in Amministrazione trasparente secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs 33/2013.Pareri art. 49 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

INTERESORIO		
☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	dott. RANZA Giorgio
data		
PARERE DI REGOLARITA' INTERESSATO	TECNICA ESPRESS	O DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	geom. SCATTOLO Danilo
data		
PARERE DEL RESPONSABILE	DI RAGIONERIA SUI	LLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE
FAVOREVOLE	CONTRARIO	rag(POMARE' Dina
data		le (5

IL PRESIDENTE Alessandra BUZZO

IL SEGRETARIO COMUNALI	E
Dott. Giorgio RANZA	Λ
1000	
\	

	V
REFER	TO DI PUBBLICAZIONE
	nte deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addi <u>[1] [7] MAG. 2017</u>	IL MESSO COMUNALE
Su conforme dichiarazione del m	O DI PUBBLICAZIONE esso comunale, si certifica che copia della presente on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giorgo RANZA
II sottoscritt	o Segretario Comunale
C E	RTIFICA
che la pro	esente deliberazione
	iorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti creto Legislativo 18.08.2000 - n. 267, in data
E' stata REVOCATA con delibera G.C	C./CC n del
Data	IL SEGRETARIO COMUNALE dr. Giorgio RANZA

"REGOLAMENTO DI AMBITO DISTRETTUALE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA RESIDENZIALITA' DISABILI",

IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 -SCOPO DEL REGOLAMENTO-

Il presente "Regolamento di ambito distrettuale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate", d'ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, con esclusivo riferimento alla residenzialità disabili, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)", d'ora in poi DPCM, e del Decreto di data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Al fine di uniformare i criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate nonché la definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime per gli utenti inseriti in una unità di offerta residenziale per persone disabili, i Comuni del Distretto di Belluno definiscono criteri comuni attraverso lo strumento regolamentare che ha vigenza sul territorio dell'ambito distrettuale di Belluno così come definito dall'art. 26 della L.R. n.19/2016.

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento devono ritenersi abrogate.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE-

L'accoglienza residenziale, certificata dalla UVMD, della persona con disabilità, priva di adeguato supporto familiare costituisce Livello Essenziale di Assistenza, ai sensi della DGR. N. 2227 del 9 agosto 2002 "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza" e DGR 3972 del 30.12.2002 in attuazione del DPCM 29 novembre 2001- Area Integrazione socio-sanitaria.

Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria», riferite alla Residenzialità disabili ovvero prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, non assistibili a domicilio.

Le tipologie di prestazioni cui si applica il presente regolamento riguardano l'accoglienza residenziale ordinaria.

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi previste dal presente regolamento, i cittadini italiani residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune. Il diritto ad usufruire delle prestazioni economiche previste dal presente regolamento sorge alla data di iscrizione all'anagrafe del Comune.

Art. 3 -RETE DEI SERVIZI -

La rete dei servizi per le persone con disabilità si compone di Unità di Offerta, secondo la classificazione della L.R.22/2002, prestazioni e interventi, organizzati e programmati nell'ambito del Piano di zona. Costituisce un sistema aperto e dinamico, in funzione della modificazione dei bisogni dei cittadini, all'evidenza di nuove esigenze che richiedono di essere affrontate e istruite nell'ambito dei meccanismi di regolazione a livello locale. In tal senso i Comuni, titolari del Piano di zona, in forma associata, attraverso la collaborazione con l'Azienda Ulss e tramite gli indirizzi della programmazione locale, determinano gli obiettivi di sviluppo ed adeguano gli strumenti di regolazione del sistema.

Art 4 - ACCESSO

Gli interventi in favore delle Persone con disabilità costituiscono uno dei Livelli Essenziali di Prestazioni previste dalla Legge 328/2000 art 22 lettera f) con priorità d'accesso come richiamato dall'art 2 della medesima Legge.

Accedono alla rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità, i cittadini che:

- presentano "durature menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri". (convenzione ONU 2006);
- risiedono stabilmente nei comuni dell'ambito territoriale del distretto di Belluno;
- presentano una condizione di bisogno socio sanitario che, per esser affrontata, richiede l'intervento muldimensionale della rete organizzata dei servizi.

Art. 5 -INFORMAZIONE e ORIENTAMENTO-

L'Informazione ai cittadini in merito alla rete dei servizi per la disabilità, alle modalità di accesso, ai sistemi di tariffazione e alla possibilità di fruire di prestazioni sociali agevolate, è garantita dai Servizi sociali professionali dedicati alla Disabilità, in collaborazione con i Comuni, in forma singola o associata, e gli Enti gestori dei servizi accreditati, attraverso modalità di comunicazione condivise.

Art. 6 -MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PER LA DISABILITA'-

L'accesso alla rete dei servizi e degli interventi può avvenire su richiesta diretta dell'interessato, suo familiare, Tutore o Amministrazione di sostegno o su segnalazione e richiesta dei servizi della rete territoriale. E' fatta salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte degli stessi servizi, in base ad evidenze acquisite nell'esercizio della propria funzione. Il servizio sociale, nel caso di richiesta proveniente da soggetto diverso dall'interessato o beneficiario, informa quest'ultimo, nei modi e con strumenti appropriati, anche alla presenza di gravi di disabilità, acquisendone il consenso, ove possibile.

L'accesso alla rete dei servizi per la disabilità si avvia con un primo contatto tra Cittadino e Servizio Sociale Professionale, quale filtro per l'orientamento, la consulenza e l'adeguata informazione circa l'articolazione organizzativa e territoriale dei servizi, le tipologie di offerta e i criteri di ammissione alle stesse. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi prende avvio con la presentazione dell'istanza di Valutazione Multidimensionale, corredata dalle documentazione richiesta e l'avvio del percorso di valutazione, secondo le disposizioni regionali e i provvedimenti locali.

Nei casi di Servizi e prestazioni per le quali è prevista la compartecipazione al costo del servizio, l'utente ha la facoltà di richiedere la prestazione agevolata, contestualmente all'avvio del percorso di valutazione; sulla base dell'ISEE prodotto dall'utente, si determina il contributo a carico del Comune secondo quanto stabilito dall'art. 9 e dall'art 10.

Il Comune di Residenza dell'interessato, ai sensi del comma 4 art 6 della Legge 328/2000, viene previamente informato dello stato della richiesta, dell'avvio del procedimento di valutazione e della necessità eventuale di integrazione della retta. I servizi della disabilità formulano il progetto personalizzato, condiviso con la persona e la famiglia, salvo condizioni che rendono indifferibile l'intervento.

I Servizi attivano l'UVMD con i conseguenti adempimenti richiesti dall'attribuzione dell'impegnativa di residenzialità, con la definizione del profilo di gravità e il livello d'impegnativa corrispondente, inseriscono l'utente nella graduatoria aziendale come titolare d'impegnativa, informano la persona dell'esito della valutazione, definiscono con la persona, la famiglia e l'ente gestore, le modalità e i tempi per l'ingresso nella struttura residenziale.

L'informazione conseguente per il Comune di Residenza è strutturata in una relazione sociale, allegata alla richiesta del cittadino di fruizione di prestazione agevolata, riferita alla condizione personale, familiare e sociale, sulle motivazioni della scelta riferita all'unità di offerta e su un prospetto contenente una proposta di calcolo della quota teorica a carico dell'interessato e della quota integrativa richiesta al Comune stesso, se necessarie.

Il Comune di residenza, prima dell'inserimento della persona nella Struttura, assume l'impegno di spesa.

Nei casi in emergenza, che richiedono una tutela immediata per la salute, l'incolumità e la dignità della persona, il Servizio sociale Disabilità, sulla base anche di minime informazioni, accerta la condizione di bisogno attiva gli interventi di emergenza, secondo quanto definito a livello aziendale nel regolamento dei Servizi residenziali , riservandosi successivamente di completare l'istruttoria, secondo quanto stabilito nel regolamento dell'UVMD e per l'attribuzione dell'impegnativa di residenzialità .

Art. 7 - PROCESSO DI PRESA IN CARICO-

Nel momento dell'ingresso della persona nel servizio residenziale, alla stessa è attribuita l'impegnativa di residenzialità, attivando le procedure informatiche, da parte dell'UODS Disabilità, di assegnazione della persona al Servizio Residenziale. Il Servizio Sociale Disabilità definisce, sempre su supporto del sistema informativo il contratto di fruizione del Servizio che decorre dal momento dell'ingresso e rispetto al quale gli enti gestori sono impegnati nella registrazione delle singole presenze. Il contratto costituisce il riferimento per la registrazione della fruizione del servizio, sulla cui base è definito il consumo di impegnative di residenzialità e la quantificazione della compartecipazione dell'utente e dell'eventuale integrazione del comune di residenza.

CAPO II PRESTAZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE

Art. 8 - Soglia di accesso alle prestazioni economiche agevolate di natura socio sanitaria

Il Comune, si conforma a quanto stabilito dal DPCM 159/2013 subordinando ogni prestazione sociale agevolata dalla previa acquisizione dell'ISEE.

Si stabilisce, in esecuzione dell'art. 2 del DPCM 159/2013, che la soglia di accesso alle prestazioni di natura economica relativamente alla fruizione dei servizi socio sanitari è garantita solo in presenza di un ISEE di valore inferiore od uguale ad euro 9500,00.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al presente Regolamento, il beneficiario, o il tutore/curatore/amministrazione di sostegno o d'Ufficio presenta unitamente alla domanda di contributo:

- a) l'ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM;
- b) copia della DSU;
- c) modello OBIS-M.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU. L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

L'ISEE deve essere presentato entro il mese di febbraio di ogni anno. L'aggiornamento della tariffa agevolata decorrerà dal mese di marzo di ogni anno.

La mancata presentazione della documentazione sopraelencata nei termini richiesti comporta la corresponsione da parte dell'utente dell'intera retta al netto dell'impegnativa di residenzialità.

Art. 9- Determinazione ed erogazione della prestazione economica.

Qualora ricorrano le condizioni previste dai precedenti articoli il Comune di residenza dell'utente riconosce un contributo economico a sostentamento della retta sociale giornaliera applicata all'utente in una misura percentuale rispetto allo scaglione ISEE di appartenenza come da sottostante tabella:

Scaglione	Scaglione	Scaglione	Scaglione	Scaglione	Scaglione	Scaglione
0-1000	>1000-2000	>2000-3500	>3500-5000	>5000-6500	>6500-8000	>8000-9500
12,5%	11%	9,5%	7%	4%	2,8%	1,2%

Per la definizione della quota sociale, per le prestazioni di residenzialità disabili, ad integrazione degli scaglioni di cui sopra, si rinvia ad atto convenzionale tra Comune ed utente.

Il Comune, su tale documentazione assume l'atto di impegno di spesa e provvede alla liquidazione del contributo economico all'ente gestore previa emissione di apposito documento contabile.

CAPO III CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO

Art 10 -Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente

Il Comune, laddove si sia reso necessario l'inserimento in struttura di un utente e questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento, totale o parziale, della retta di ospitalità, pur in applicazione dell'art. 6 del DPCM 159 del 2013, che trova esecuzione per il tramite dell'art. 9 del presente regolamento, interviene ad integrare la quota di retta non coperta dalle entrate dell'utente, definendo, mediante convenzione, un percorso personalizzato di assistenza specifica (che tenga conto, in funzione dei principi di equità e solidarietà sociale, della situazione economica e patrimoniale complessiva dell'utente).

L'integrazione alla retta sociale è ammissibile anche nei confronti di utenti con una soglia ISEE superiore ai 9.500,00 euro.

In tali fattispecie non trova applicazione il DPCM 159 del 2013 giacché l'intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore dell'ISEE dell'utente.

Tale intervento economico, finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica e patrimoniale degli utenti.

Per i residenti nell'ambito dei Comuni del Distretto di Belluno, le condizioni per accedere all'integrazione della retta fuori dal campo di applicazione del DPCM 159 del 2013 sono:

- residenza, al momento della richiesta in uno dei Comuni del Distretto di Belluno;
- verbale di UVMD di certificazione dello stato di bisogno e attribuzione di impegnativa di residenzialità

incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate e del patrimonio dell'utente anche in presenza di contribuzione di cui al precedente art. 9, come documentato nella relazione sociale di cui al precedente art. 6.

L'informazione per il Comune di Residenza è strutturata in una relazione sociale, allegata alla richiesta del cittadino di fruizione di prestazione agevolata, riferita alla condizione personale, familiare e sociale, sulle motivazioni della scelta riferita all'unità di offerta e su un prospetto contenente una proposta di calcolo della quota a carico dell'interessato e della quota integrativa del Comune stesso.

La convenzione fra utente e Comune, partendo da un'analisi delle capacità economiche e patrimoniali del beneficiario e di terzi, definirà la quota di retta sociale a carico dell'Ente e le quote a carico del beneficiario e dei soggetti terzi coinvolti, le modalità di utilizzo delle capacità patrimoniali del beneficiario.

Art. 11 -Clausole convenzionali

Al fine di ottenere un equo utilizzo delle risorse pubbliche ed un uguale trattamento degli utenti afferenti ai servizi dell'area della disabilità, gli accordi convenzionali possono prevedere, in accordo con la persona, famiglia, legale rappresentante, e nei casi previsti a seguito di approvazione da parte del Giudice Tutelare:

- la gestione del patrimonio immobiliare che preveda la valorizzazione dei beni immobili oppure, in difetto, la costituzione di ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'art. 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo economico erogato dall'Ente, fatto salvo l'impegno economico al pagamento della retta formalizzato di eventuali aventi diritto;
- 2) la mancata erogazione di contribuzione economica in presenza di accantonamenti patrimoniali utili a sostenere il pagamento dell'intera retta per un periodo di tempo, fatta salva l'integrazione e successiva erogazione del contributo all'esaurirsi delle risorse economiche del beneficiario
- chiamata in causa a sostegno della retta dei tenuti agli alimenti da parte dell'avente diritto per il sostentamento di almeno quota parte della retta non coperta dalle capacità economiche
- 4) la previsione di una quota delle capacità economiche correnti del beneficiario lasciata in disponibilità all'utente per spese personali tenuto conto: dei bisogni personali dell'utente, delle capacità economiche dello stesso e dei servizi già garantiti con il pagamento della retta, in linea con le disposizioni regionali di cui all'art 6 L.R. 30/2009

Nei casi previsti dal punto 1), l'iscrizione ipotecaria è cancellata previo consenso del Comune subordinatamente al versamento al medesimo da parte degli eredi, dell'intero valore dei contributi versati per conto del beneficiario, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti. Le relative spese rimangono a carico del beneficiario dell'erogazione, già concedente dell'ipoteca.

Art. 12 -Criteri convenzionali di VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO e del REDDITO (da valutare se inserire solo in convenzione)

Al fine di definire l'atto convenzionale rispetto alla valorizzazione del patrimonio e del reddito, il Comune, avvalendosi della consulenza dei Servizi UODS Disabilità utilizza i seguenti criteri:

- applicazione di una franchigia di € 6.000,00 sui depositi bancari/accantonamenti patrimoniali/investimenti da lasciare nella disponibilità dell'utente per i bisogni personali e conseguente valorizzazione nell'arco temporale di:

5 anni per le persone con disabilità di età superiore ai 60 anni;

10 anni per le persone con disabilità nella fascia d'età 50 - 59;

15 anni per le persone con disabilità under 50;

- valorizzazione al 100% dei redditi soggetti a IRPEF (valore del CUD) su base annua se sussistono
- valorizzazione all'80% dei redditi soggetti a IRPEF (valore del CUD) su base annua se non sussistono altri redditi esenti;
- valorizzazione all'80% dei redditi esenti IRPEF su base annua:

E' data facoltà ai Comuni di individuare e integrare i suddetti criteri con ulteriori elementi di disponibilità, anche volontaria, da parte delle famiglie.

La domanda di contributo di cui all'art 10, 11 e 12 da parte del beneficiario o tutore/curatore/amministratore di sostegno o d'ufficio dovrà essere presentata al Comune di residenza secondo le specifiche disposizioni impartite dall'ente comunale.

Nei casi ove, a seguito di modifica del livello di gravità si verifichi l'applicazione di un diverso livello d'impegnativa il cui valore economico incide sulla quota sociale, quest'ultima viene rimodulata in differenti percentuali, previste nel modello di calcolo, ripartite tra Comuni e Persona. L'eventuale variazione del livello di gravità e degli importi dovuti decorrono dall'anno successivo alla valutazione.

In ogni caso, fermi restando i criteri di cui sopra, nella determinazione della quota a carico dell'Utente e/o del Comune da inserire nell'atto convenzionale potranno essere presi in considerazione eventuali bisogni di salute, di inclusione sociale e/o particolari necessità economiche, opportunamente motivate e documentate su richiesta della persona e/o degli aventi titolo.

Art. 13 -UTENTI INSERITI IN STRUTTURE FUORI DISTRETTO

Per gli utenti per i quali si renda necessario l'inserimento in una struttura residenziale fuori dall'ambito territoriale dei Comuni del Distretto di Belluno, si applica il presente regolamento per il calcolo della quota di compartecipazione alla retta.

Art. 14 - NORMA TRANSITORIA ed ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica all'utenza già inserita nei servizi residenziali con conguaglio della quota sociale, distribuita tra persona e Comune di residenza a far data dal 1 /03/2017.

Per le fattispecie eventualmente non regolate dal presente Regolamento si fa rinvio agli atti convenzionali.